

CIRCOLARE 02/2024 del 01.02.2024

LEGGE DI BILANCIO 2024

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. La Legge di Bilancio 2024 è in vigore dal 01/01/2024. Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni in materia di lavoro di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’art. 1 della legge in esame).

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15)

L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024 un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l’esonero sia pari:

- al 7% se la retribuzione imponibile è < l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 6% se la retribuzione imponibile mensile è > a 1.923 euro e < l’importo di 2.692 euro.

	Imponibile previdenziale mensile	Riduzione aliquota IVS (*)	Aliquota IVS effettiva
Limite inferiore a	1.923 euro	7%	2,19%
Limite superiore a Limite inferiore a	1.923 euro 2.692 euro	6%	3,19%

(*) L’esemplificazione in tabella non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS). Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima”.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (commi 16 - 17)

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, c. 2, TUIR). Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (commi 60 - 62)

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente. Infine, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS:

- effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione;
- realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

CONGEDO PARENTALE (comma 179)

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull'articolo 34, c. 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale. L'articolo 1, c. 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese:

- il riconoscimento di un'indennità pari al 60%, in luogo dell'attuale 30%;
- per un mese;
- entro il sesto anno di vita del bambino.

Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (commi 180 - 182)

L'articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

- nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
- a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF 2024

Il Decreto Attuativo del primo modulo della riforma dell'Irpef prevede per l'anno 2024 nuovi scaglioni di reddito ed aliquote per il calcolo dell'imposta lorda, che sostituiscono quelli precedentemente in vigore. I nuovi scaglioni Irpef 2024 sono tre:

- fino a 28.000 euro, con aliquota al 23%;
- da 28.001 a 50.000 euro, aliquota al 35%;
- oltre 50.000 euro, aliquota pari a 43%.

Periodo D'imposta Anno 2024 (Riforma fiscale)	Aliquote	Fascia di Reddito Annuale		Imposta progressiva
		Da	A	
	23%	0	28.000,00 euro	6.440,00 euro
	35%	28.000,01 euro	50.000,00 euro	14.400,00 euro
	43%	50.000,00 euro	--	--

Periodo d'imposta Anno 2024 (Riforma fiscale)	Aliquote	Fascia di Reddito Mensile		Imposta mensile	Imposta progressiva
		Da	A		
	23%	0	2.333,332 euro	536,67	536,67 euro
	35%	2.333,33 euro	4.166,67 euro	641,67	1.178,33 euro
	43%	4.166,67 euro	--	--	--

Per i redditi complessivi inferiori a 15.000 euro, la Manovra prevede un aumento di 75 euro della detrazione per lavoro dipendente, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. La soglia della no tax area per i redditi da lavoro dipendente, in tal modo, passa da 8.174 a 8.500 euro annui.

silvia.borgonovo@cifra83.it

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Dott. Marco Borgonovo

Consulente del Lavoro

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

Viene, inoltre, riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro a chi ha un reddito complessivo superiore a 25 mila ma pari o inferiore a 35 mila euro.

PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI (comma 395)

La Legge di Bilancio 2024 dispone la proroga, fino al 31/12/2024, dei permessi di soggiorno (in scadenza al 31 dicembre 2023) rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

- possano essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta;
- perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle principali novità che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.

Distinti saluti.

Lo studio